



Sentenza n. 477/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73994 R.G. promosso da (omissis),
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Giovanni Rubinacci (RBNGNN76H011F839A, sl.rubinacci@pec.it) e
Alessandro Santone (SNTLSN91S20F839E,
alessandro.santone@avvovatinapoli.legalmail.it), elett.te dom.to
presso il loro studio in Napoli al Via Michelangelo 85,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio
(avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), elettivamente
domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura
regionale dell'Istituto;

del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Direzione Generale per il Personale Militare - Il Reparto. Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 20.9.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Rubinacci, per l'Inps l'avv. Di Maio, assente la difesa del Ministero.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente, ex militare dell'Aeronautica in quiescenza, è stato dichiarato dalla Commissione del Dipartimento militare di medicina legale di Roma *“non idoneo permanentemente al servizio miliare incondizionato in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto. Non reimpiegabile nelle corrispondenti aree del personale civile dell'amministrazione difesa. Il giudizio di non idoneità decorre dal 20.4.2022”* (verbale RM12203776 del 20.4.2022).

Successivamente con il Decreto n. 4065 del 2022 il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – ha collocato (omissis) in congedo assoluto ai sensi dell'art. 929, commi 1 lett. a), e 2 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66.

Ebbene, con l'istanza del 21.6.2022 il ricorrente ha chiesto all'Amministrazione di appartenenza il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8.8.1995 n. 335, in considerazione del suo prospettato stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; ha presentato

ulteriore istanza all'Inps in data 27.1.2023 di pensione di inabilità e, non avendo ricevuto risposta, ha presentato ricorso alla Direzione Generale dell'Inps, senza ricevere anche in questo caso alcun riscontro.

Con il ricorso in epigrafe, pertanto, la difesa del ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 comma 12 della legge 8.8.1995 n. 335, contestando l'operato dell'Amministrazione e rilevando che in data 28.9.2022 (nota prot. n. RM122008520) la Commissione medica ospedaliera dell'Aeronautica Militare ha espressamente dichiarato l'assoluta e permanente impossibilità di (omissis)di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. Con la memoria di costituzione del 13.12.2023 l'Inps ha chiesto in via preliminare l'estromissione per carenza di legittimazione passiva in quanto mero ordinatore secondario di spesa. Nel merito ha rilevato l'infondatezza del ricorso e in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e in ordine agli interessi e alla rivalutazione si è riportato a quanto statuito dalla sentenza del 18.10.2002 n. 10/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

3. All'esito dell'udienza del 26.1.2024, con l'ordinanza n. 25 del 19.2.2024 questo Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa.

4. Con la memoria di costituzione del 6.3.2024, il Ministero della

Difesa ha rappresentato di aver *“esaurito le proprie competenze con l'emissione del Decreto Dirigenziale – atto Sipad n. 4065 del 2022”* e di non aver mai ricevuto il verbale medico del 28.9.2022.

5. Con la memoria del 2.5.2024 la difesa del ricorrente ha depositato la nota del Dipartimento militare di medicina legale del Ministero della Difesa in cui si rappresenta che il verbale medico del 28.9.2022 è stato inviato all'Aeronautica militare di Pozzuoli il 29.9.2022.

6. All'udienza del 17.5.2024 su richiesta delle parti è stato disposto il rinvio del giudizio al 20.9.2024 in attesa delle determinazioni delle amministrazioni convenute.

7. Con la memoria del 9.9.2024 l'Inps ha rappresentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Aeronautica militare ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e di conseguenza ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

8. Con ulteriore memoria del 19.9.2024 parte ricorrente ha contestato quanto dedotto dall'Inps, in quanto la stessa avrebbe dovuto attivarsi a provvedere sulla domanda di pensione di inabilità di Ianniciello, e invece è rimasta inerte.

9. All'odierna udienza del 20.9.2024 le parti si sono riportate a quanto prospettato nelle memorie.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

10. In via preliminare va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Inps, atteso che l'Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale del ricorrente.

11. Nel merito il ricorso va accolto.

11.1. In punto di diritto, si osserva che, in materia di pensione di inabilità, l'art. 2, comma 12, della legge 8.8.1995 n. 335 prevede che *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”*.

L'art. 2 del decreto del Ministero del tesoro 8.5.1997 n. 187, attuativo della predetta disposizione, ha subordinato la concessione della pensione di inabilità ai seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione d'inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro

per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).

Il successivo articolo 3 del medesimo Decreto Ministeriale prevede che la pensione di inabilità venga attribuita su domanda e che l'istanza possa essere presentata per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio (così come avvenuto nel caso di specie in data 21.6.2022).

Sempre in ordine alla disciplina generale dell'istituto, si evidenzia che l'art. 8 del menzionato Decreto ministeriale prevede che *“La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro”*.

11.2. Ebbene, così definito il perimetro normativo, nel caso in esame dalla documentazione in atti questo Giudice trae elementi utili e sufficienti ai fini del proprio libero convincimento, senza che occorra disporre apposita CTU.

Nello specifico, e considerato che l'odierna controversia concerne essenzialmente la riscontrabilità, in capo al ricorrente, del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, tale requisito risulta ex actis, atteso che la Commissione

medica ospedaliera dell'Aeronautica militare (Roma – Cecchignola) in data 28.9.2022 con la nota n. RM122008520 ha espressamente rilevato che *“Sulla base della visita medica, degli accertamenti medici presenti agli atti e dalle visite specialistiche effettuate, questa C.M.O. ritiene l'interessato: già non idoneo in modo permanente al servizio militare incondizionato in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto. Non reimpiegabile nelle corrispondenti aree del personale civile dell'amministrazione difesa in data 20/4/2022 (verbale mod. bl/s n. RM122003776). Allo stato degli atti il paziente si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ai sensi art. 2 comma 12 legge n. 335 del 08/08/95). L'infermità di cui al G.D. risulterebbe ascrivibile ai fini di P.P.O. alla Tabella A prima categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 834/81 e successive modificazioni. L'infermità di cui al G.D. non risulta allo stato degli atti riconosciuta dipendente da causa di servizio. L'infermità in diagnosi comporta una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 100%”*.

Inoltre, va anche considerato che il Ministero della difesa con il decreto n. Sipad 4065/2022 ha ricollegato la cessazione dal servizio e il conseguente collocamento in congedo assoluto all'infermità che ha determinato il giudizio di inidoneità al servizio militare.

Su tali circostanze, atteso che non sussiste nessuna specifica contestazione delle parti convenute, in base al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c le argomentazioni fornite dal

ricorrente devono ritenersi fondate.

12. Riconosciuto nei termini sopra descritti il diritto del ricorrente, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei maturati sollevata dall'Inps. Ebbene l'eccezione è infondata, atteso che l'Aeronautica militare ha riconosciuto l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa il 28.9.2022, e pertanto considerando quest'ultimo quale momento di esordio della prescrizione, per tabulas il termine quinquennale non risulta decorso (peraltro lo stesso ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato entro il quinquennio).

13. Per le suddette ragioni, in considerazione del fatto che sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 2 del DM 8.5.1997 n. 187, questo Giudice, dichiara il diritto di (omissis) alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di servizio (quindi dal 21.7.2022).

Sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art. 1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo, come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le

sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM.

14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e riconosce il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (21.7.2022). Riconosce sui maggiori ratei pensionistici, dalle singole scadenze, il diritto di parte attrice alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. Condanna le parti convenute al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio pari a € 2.000, oltre I.V.A. e C.A.P., nella misura del 30% a carico dell'Inps e del 70% a carico del Ministero della Difesa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 20.9.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23.09.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)